

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Premessa:

Il presente regolamento viene istituito ai sensi dell'ultimo comma del punto C), dell' art. 12 della Legge 127/71 e fissa le condizioni e le modalità secondo le quali i soci potranno effettuare finanziamenti alla Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, in conformità delle previsioni statutarie.

Tale raccolta, da impiegarsi esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno tre mesi.

Art. 1

I soci che intendono finanziare la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 2. La raccolta dei prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Art. 2

I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente regolamento, chiamati anche "Prestiti dei Soci" saranno assoggettati, per i soci persone fisiche, alle condizioni tutte ed ai vincoli previsti dagli articoli 12 della Legge 127/71, 13 del D.P.R. 601/73 e del comma 8 e 9 dell' art. 20 della Legge 216/74 e loro successive modificazioni.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta utilizzando moduli omogenei, approvati dal Consiglio di Amministrazione, recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dalle vigenti disposizioni della Banca d'Italia (obblighi di trasparenza).

Art. 3

Ciascun rapporto di prestito da soci persone fisiche non può superare i limiti di importo imposti dalle leggi vigenti ai fini delle agevolazioni tributarie, nemmeno in conseguenza della capitalizzazione periodica degli interessi.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti in essere venga a superare detti limiti, il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso delle somme eccedenti il limite consentito, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Art. 4

Sulle somme versate dai soci a titolo di prestito matureranno gli interessi fino al massimo consentito dalle leggi vigenti ai fini delle applicazioni dei benefici fiscali in materia di cooperative.

In tale limite il socio non dovrà effettuare nessuna operazione fiscale al riguardo, ma la cooperativa dovrà trattenere e versare la ritenuta erariale a norma di legge.

Art. 5

I versamenti possono essere effettuati in contanti nel rispetto della vigente normativa, con assegni bancari o circolari, o mediante bonifici bancari e/o versamenti su conto corrente postale. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi.

Le somme depositate producono interessi con le seguenti valute:

- valuta di 3 (tre) giorni lavorativi in caso di assegni bancari;

- valuta nel giorno del versamento in caso di denaro contante;
- valuta nel giorno della ricezione o meglio nel giorno della valuta riconosciuta dagli istituti, in caso di bonifici bancari e/o versamenti su conto corrente postale.

Le somme versate matureranno interessi dalla data del versamento e fino al giorno del prelevamento.

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso dal momento della richiesta del socio con i seguenti tempi:

- fino a Euro 1.000,00 2 giorni lavorativi
- oltre a Euro 1.000,00 5 giorni lavorativi.

E' tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

La modalità di rimborso per contanti potrà essere utilizzata solo nel limite di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e per consegna direttamente al Socio o di un suo eventuale delegato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento presso la Sede della Cooperativa.

Gli assegni bancari potranno essere:

- a) ritirati presso la Sede della Cooperativa,
- b) spediti al domicilio indicato nella richiesta di rimborso, a mezzo servizio postale.

I bonifici bancari saranno disposti presso il domicilio bancario indicato nella richiesta di rimborso, la quale dovrà pertanto contenere le coordinate bancarie (codice IBAN).

Il socio potrà disporre, in forma scritta, che con il prestito vengano compensati eventuali debiti contratti con la Cooperativa per fruizione di servizi.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni (bancari o circolari) e/o bonifici.

In alternativa alle forme di versamento e rimborso sopra elencate, le predette operazioni potranno essere eseguite anche mediante trattenuta e/o erogazione in busta paga, sulla base delle modalità scelte dal socio tra quelle previste nel contratto di "prestito sociale".

Per le operazioni di deposito o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Art. 6

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente sarà liquidata con accredito sul conto di prestito il 1° gennaio successivo.

In caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura; il rapporto di prestito potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre.

Art. 7

Le somme depositate sono fruttifere di interessi nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di legge; tali interessi possono essere variati dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera ogni volta che lo ritenga opportuno.

L'effettiva variazione dei tassi e delle condizioni in senso sfavorevole al socio nel corso del rapporto deve essere comunicata al socio stesso per iscritto, salvo che il tasso non sia adeguato sulla base di parametri sottratti alla volontà delle parti (come, ad esempio, il tasso ufficiale di sconto).

Inoltre sarà potere del Consiglio di Amministrazione, quando se ne presenteranno particolari necessità, stabilire tassi di interesse differenziati per scaglioni di giacenza, come potranno

essere previsti tassi diversi riservati ai soli depositi sottoposti a vincolo temporale nel rimborso. In questo ultimo caso il tasso rimarrà invariato per tutta la durata del vincolo.

Art. 8

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste nel presente regolamento, fatta eccezione delle somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del precedente articolo, le cui condizioni di rimborso anticipato saranno stabilite dalla società in relazione alle mutevoli esigenze societarie.

Il finanziamento potrà essere effettuato presso gli uffici amministrativi addetti presso la Sede della Cooperativa, oppure presso le sedi operative come eventualmente specificato nel foglio analitico delle condizioni.

La richiesta di rimborso deve essere comunicata per iscritto agli uffici amministrativi addetti, presso la Sede della Cooperativa, e deve recare la firma del Socio o di un eventuale delegato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà decidere di restituire, per intero o in parte, tutte le posizioni dei prestiti sociali.

In tal caso provvederà a mettere a disposizione dei soci le somme ed i relativi interessi maturati alla data della messa a disposizione dandone preavviso di trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a euro 100,00 (cento/00) che non abbiano avuto movimenti negli ultimi 12 mesi.

Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

Art. 10

Anche i soci persona giuridica possono concorrere al finanziamento della cooperativa concedendo prestiti con le modalità e nei termini di cui agli articoli che precedono.

Tuttavia l'ammontare del prestito della cooperativa non è vincolato ai limiti imposti dall'art. 12 della legge 127/71 e successive modifiche, né gli interessi corrisposti sono soggetti alla ritenuta erariale di cui al comma 8 dell'art. 20 della Legge 216/74 e successive modificazioni, in quanto costituiscono componenti del reddito fra Enti persone giuridiche.

Art. 11

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie e anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega sopra richiamata conformemente al disposto dell'art. 1396 Cod. Civ..

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

In caso di morte del Socio si applicano le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di eredità.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le operazioni connesse ed attinenti i Prestiti dei Soci e risponde delle somme depositate e della gestione del servizio.

La cooperativa è regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del DLCP 1577/47 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito.

Art. 12

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 24 maggio 2008 ed entra in vigore nei modi e tempi stabiliti dall'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo quindi, stabilirà l'entrata in vigore del presente regolamento tenuto conto delle esigenze societarie, e compatibilmente e coerentemente con le programmazione tecnico-amministrativa.

Nel locali in cui si svolge la raccolta dei depositi devono essere messi a disposizione dei soci il testo del presente regolamento e del foglio informativo analitico.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia applicabili alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via temporanea le modifiche di adeguamento del Regolamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie.

L'Assemblea dei soci dovrà successivamente approvare le intercorse modifiche, apportate al Regolamento.